



STATUTI

	Pagina
I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 Nome	
Articolo 2 Scopo	
Articolo 3 Sede	
II SOCI	
Articolo 4 Composizione	
Articolo 5 Acquisizione del titolo di socio	2
Articolo 6 Tassa d'iscrizione	
Articolo 7 Perdita del titolo di socio	
III ORGANIZZAZIONE	
Articolo 8 Organi dell'associazione	
A ASSEMBLEA GENERALE	3
Articolo 9 Composizione	
Articolo 10 Diritto di voto	
Articolo 11 Attribuzioni	
Articolo 12 Convocazione	
Articolo 13 Votazioni e decisioni	4
B CONSIGLIO DI DIREZIONE	
Articolo 14 Composizione ed organizzazione	
Articolo 15 Attribuzioni del Consiglio di direzione	5
Articolo 16 Sedute e decisioni del Consiglio di direzione	

Articolo 17 Comitato d'Ufficio

Articolo 18 Segretario/a generale

6

C ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 19

IV DIVERSI

Articolo 20 Firme sociali

Articolo 21 Obblighi dei soci attivi nei confronti dell'associazione

Articolo 22 Durata dell'esercizio contabile

7

Articolo 23 Risorze

Articolo 24 Responsabilità finanziarie

V REVISIONE DEGLI STATUTI E DISSOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 Revisione e modifiche degli statuti

Articolo 26 Dissoluzione

Articolo 27 Divergenze

8

Articolo 28 Entrata in vigore

STATUTI

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Nome**

Con la denominazione « Jeunesses Musicales Suisse» denominata qui di seguito « Associazione», è stata costituita un'associazione basata sull'articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

Articolo 2 **Scopo**

1. L'associazione è un movimento che ha per scopo di riunire i giovani di tutti gli strati sociali al fine di permettere lo sviluppo dell'attività e della cultura musicale sotto ogni aspetto, particolarmente nell'ambito di suddivisioni locali o regionali, definite qui di seguito dal termine «soci».
2. L'associazione compie un ruolo puramente ideale in favore dei suoi soci senza perseguire uno scopo lucrativo.
3. Rappresenta l'insieme dei soci presso le autorità federali e cantonali, le organizzazioni culturali nazionali, la Federazione internazionale delle Jeunesses Musicales e dei suoi soci. Collabora con la Società svizzera di Radiodiffusione e Televisione, il Consiglio svizzero della Musica, la Società svizzera di Pedagogia musicale, l'Associazione dei Musicisti svizzeri, i Conservatori e le Scuole universitarie di musica.
4. L'attività dell'associazione si estende a tutto il territorio svizzero. Può estendersi all'estero con accordo di reciprocità. L'associazione intrattiene con l'estero delle relazioni con scopi simili.

Articolo 3 **Sede**

La sede dell'associazione è Ginevra.

II SOCI

Articolo 4 **Composizione**

L'associazione di compone di:

a) Soci attivi

Ogni gruppo di persone fisiche o morali che accetta questi statuti e che sottostà agli obblighi fissati dall'Assemblea generale, come pure ogni gruppo di persone fisiche che ha sede in una scuola, conservatorio, scuola di musica, liceo, istituto, stabilimento pubblico o privato che accetta questi statuti e che si piega agli obblighi fissati dall'Assemblea generale.

b) Soci passivi

Tutte le persone fisiche o morali che non partecipano all'attività dell'associazione ma che ne sostengono gli scopi.

- c) Soci di sostegno
Tutte le persone fisiche o morali che versano la quota annua minima fissata dall'Assemblea generale.
- d) Soci onorari
Tutte le persone che hanno agito in favore dell'associazione. I soci onorari non hanno l'obbligo di versare la quota annua.

Articolo 5 **Acquisizione del titolo di socio**

1. La domanda dev'essere indirizzata al Consiglio di direzione il quale verificherà che il nuovo socio adempia alle condizioni di questi statuti e della tradizione dell'associazione. Il Consiglio di direzione ha il diritto di rifiutare di sottomettere una domanda d'adesione all'Assemblea generale.
2. Le decisioni del Consiglio di direzione in materia d'ammissione possono essere materia di ricorso presso l'Assemblea generale.

Articolo 6 **Tassa d'iscrizione**

La tassa d'iscrizione annua dei soci attivi è di Fr. 120.—.

I soci passivi non hanno alcun obbligo finanziario.

La quota minima dei soci di sostegno è libera nella misura in cui risponde alle condizioni dell'articolo 4.c).

Un adattamento delle condizioni è fissata dall'Assemblea generale.

Articolo 7 **Perdita del titolo di socio**

Il titolo di socio viene perso:

- a) con dimissione scritta al Consiglio di direzione per notifica all'Assemblea generale.
- b) per non-compimento degli obblighi finanziari.
- c) per esclusione pronunciata dall'Assemblea generale.

III ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio di direzione
- c) l'organo di revisione dei conti

A ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 9 Composizione

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. È costituita dalla totalità dei soci attivi, dei soci di sostegno e dei soci onorari.

Articolo 10 Diritto di voto

1. Ogni socio attivo, a prescindere dal numero dei suoi componenti, ha diritto a un voto.
2. I soci passivi, come pure i soci di sostegno e d'onore, hanno solamente voce consultativa.

Articolo 11 Attribuzioni

L'Assemblea generale si pronuncia su tutte le questioni riguardanti l'associazione a condizione che gli statuti dispongano diversamente. In particolar modo, ha i ruoli seguenti :

- a) L'ammissione e l'esclusione dei soci attivi e dei soci di sostegno dopo aver ascoltato l'opinione del Consiglio di direzione.
- b) L'approvazione del rapporto di gestione del Consiglio di direzione, dei conti e del bilancio annuo dell'associazione
- c) La delibera annua del preventivo dell'associazione
- d) La scarica data al Consiglio di direzione
- e) La determinazione degli obblighi finanziari
- f) La nomina dei membri del Consiglio di direzione e quella del presidente dell'associazione
- g) La designazione dei verificatori dei conti
- h) La nomina dei soci onorari
- i) La revisione degli statuti
- j) La dissoluzione dell'associazione

Articolo 12 Convocazione

1. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.
2. Un'Assemblea generale straordinaria può aver luogo ad ogni momento. Dev'esser convocata quando il Consiglio di direzione lo giudica necessario, alla domanda di un quinto dei soci attivi o su decisione dell'Assemblea generale.
3. L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di direzione per iscritto e inviata a tutti i soci dell'associazione almeno venti giorni prima della riunione.

4. La convocazione contenente l'ordine del giorno fissato dal Consiglio di direzione indica il luogo, il giorno e l'ora della riunione. La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria è accompagnata dai conti annui, dal preventivo dell'esercizio seguente e dal rapporto di gestione.
5. L'Assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di impossibilità a parteciparvi, da uno dei vice presidenti.
6. Gli scrutatori sono scelti dall'assemblea.

Articolo 13 **Votazioni e decisioni**

1. L'Assemblea generale delibera valevolmente qualunque sia il numero dei soci attivi presenti ad eccezione di una revisione, di una modifica degli statuti o della dissoluzione dell'associazione; vedi articoli 25 e 26.
2. L'Assemblea generale può votare esclusivamente sui punti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine con la maggioranza semplice dei votanti. In caso di uguaglianza di voti, il presidente dell'Assemblea ne determinerà la maggioranza.
4. Le nomine e le decisioni sono prese per levata di mano a condizione che il voto segreto sia richiesto da almeno un quinto dei soci attivi presenti.

B CONSIGLIO DI DIREZIONE

Articolo 14 **Composizione ed organizzazione**

1. Il Consiglio di direzione costituisce l'organo amministrativo dell'associazione. È presieduto dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti. Si compone di un minimo di 8 soci e di un massimo di 12 scelti tenendo conto principalmente della rappresentanza effettiva dei soci attivi in relazione alle differenti parti linguistiche del paese. Il presidente dell'associazione, i delegati della Società svizzera di Radiodiffusione e Televisione rappresentanti le tre società regionali nominati da loro fanno parte di diritto del Consiglio di direzione. Gli altri soci sono eletti dall'Assemblea generale, ripartiti in modo uguale tra i diversi rappresentanti dei soci attivi e delle personalità musicali.
2. Il mandato del presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio di direzione eletti dall'Assemblea generale è di due anni. È immediatamente rinnovabile.
3. Il Consiglio di direzione informerà i soci di tutte le eventuali dimissioni contemporaneamente all'invio dell'ordine del giorno. Le nuove candidature devono essere trasmesse al presidente dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale.
4. Il Consiglio di direzione può affidare la gestione degli affari correnti a un comitato di tre membri almeno.
5. Le funzioni dei membri del Consiglio di direzione sono onorifiche.

Articolo 15 **Attribuzioni del Consiglio di direzione**

- a) Il Consiglio di direzione gestisce gli affari dell'associazione ad eccezione di quelli che sono stati affidati espressamente ad altri organi. Può delegare alcuni dei suoi poteri all'Ufficio.
- b) Presenta delle proposte all'Assemblea generale per l'elezione del presidente dell'associazione.
- c) Nomina due vice presidenti, il/la segretario/a generale, il contabile e il personale amministrativo.
- d) Stabilisce un quaderno dei compiti del/la segretario/a generale.
- e) Presenta ogni anno all'Assemblea generale il rapporto d'attività, i conti, il bilancio e il preventivo.
- f) Esegue le decisioni prese dall'Assemblea generale.
- g) È responsabile delle pubblicazioni dell'associazione.
- h) Nomina gli eventuali delegati che rappresenteranno l'associazione in Svizzera e all'estero.
- i) Conosce le contestazioni che possono sorgere in seno all'associazione.
- j) Prende posizione in merito alle domande d'ammissione e in merito alle domande d'espulsione che devono essere sottomesse all'Assemblea generale.
- k) Può creare o delegare, a seconda delle necessità e i bisogni, dei gruppi di lavoro o delle commissioni incaricate di compiti specifici.
- l) Stimola gli scambi di programmi e la collaborazione tra soci attivi.

Articolo 16 **Sedute e decisioni del Consiglio di direzione**

1. Il Consiglio di direzione si riunisce su convocazione del presidente o alla domanda di un terzo dei suoi soci tanto spesso quanto l'esige l'interesse dell'associazione ma almeno due volte all'anno.
2. Il Consiglio di direzione delibera validamente se la metà dei suoi membri sono presenti.
3. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei votanti. In caso d'eguaglianza dei voti, il presidente della seduta trancia.
4. I verbali delle sedute del Consiglio di direzione sono tenuti e firmati dal presidente della seduta e dal/la segretario/a generale.

Articolo 17 **Comitato d'Ufficio**

1. Il Comitato d'Ufficio, costituito almeno dal presidente dell'associazione o d'uno dei vice presidenti, il contabile e il/la segretario/a generale, tratta le questioni correnti.

2. Il Comitato d'Ufficio risonde della sua gestione nei confronti del Consiglio di direzione e li informa periodicamente delle sue attività.

Articolo 18 **Segretario/a generale**

1. Il/la segretario/a generale coordina le attività dell'associazione. È responsabile della gestione delle questioni che gli/le sono affidate, fissate da un quaderno dei compiti.
2. Non ha diritto di voto alle sedute degli organi dell'Associazione.

C ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 19

1. L'organo responsabile di controllare i conti, eletto dall'Assemblea generale, si compone di due persone almeno. Dei sostituti possono essere delegati.
2. Il mandato dei verificatori dei conti è di due anni. È immediatamente rinnovato.
3. I verificatori dei conti stabiliscono un rapporto scritto che deve essere sottoposto all'Assemblea generale.

IV DIVERSI

Articolo 20 **Firme sociali**

L'associazione è validamente impegnata e rappresentata dalla firma del presidente dell'associazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dalla doppia firma di uno dei vice presidenti, del contabile o del/la segretario/a generale.

Articolo 21 **Obblighi dei soci attivi nei confronti dell'associazione**

1. Alla domanda del Comitato d'Ufficio, i soci attivi dovranno fornire un rapporto d'attività annuo.
2. Collaborare con il Consiglio di direzione, il/la segretario/a generale e gli altri soci attivi.
3. Nel caso di divergenze gravi tra un socio attivo e l'associazione, il Consiglio di direzione può convocare una riunione degli interessati.
- 4.a) La Gioventù Musicale Svizzera raccomanda ai suoi soci di far figurare sui loro documenti ufficiali la menzione « Socio della GMS ».
- 4.b) Nel caso in cui un socio attivo dovesse perdere lo statuto di socio dell'associazione per un motivo qualsiasi, rinuncia al titolo di "Gioventù Musicale", "Jeunesses Musicales" e "Musikalische Jugend".

Articolo 22 **Durata dell'esercizio contabile**

L'esercizio contabile comincia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno seguente (= anno scolastico).

Articolo 23 **Risorse**

Le risorse dell'associazione si compongono di:

- a) Tassa d'adesione
- b) Sovvenzioni di ogni tipo
- c) Doni e legati

Articolo 24 **Responsabilità finanziarie**

1. La responsabilità dei soci è limitata al versamento della tassa d'adesione statutaria.
2. Unicamente i beni dell'associazione rispondono degli impegni assunti da quest'ultima.
3. Unicamente nel caso di un accordo scritto preliminare, l'associazione non è responsabile dei debiti dei soci.

V REVISIONE DEGLI STATUTI E DISSOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 **Revisione e modifiche degli statuti**

Una revisione o modifica degli statuti può essere decisa durante l'Assemblea generale a condizione che almeno la metà dei soci attivi sia presente o sia rappresentata e se la maggioranza dei due terzi di quest'ultimi è raggiunta. Se la metà dei soci attivi non è presente o rappresentata, il presidente o, in sua assenza uno dei vice presidenti del Consiglio di direzione, deve convocare una seconda Assemblea generale durante la quale una revisione degli statuti potrà essere decisa con la maggioranza dei due terzi dei voti emessi, qualunque sia il numero dei voti emessi, qualunque sia il numero dei soci attivi presenti. La seconda Assemblea generale non può aver luogo che due settimane almeno dopo la prima.

Articolo 26 **Dissoluzione**

1. L'Assemblea generale deve, per deliberare sulla dissoluzione dell'associazione, comporsi dei tre quarti dei soci attivi. Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea generale è convocata nuovamente ma a quindici giorni d'intervallo almeno. Può deliberare allora in modo valido, qualunque sia il numero dei soci attivi presenti.
2. In ogni caso, la dissoluzione non può essere decisa che con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
3. In caso di dissoluzione, l'Assemblea generale delega uno o più mandatarî incaricati della liquidazione dei beni dell'associazione.

4. L'attivo sarà attribuito a una o più associazioni con scopi simili riconosciute come un'istituzione esonerata dalle imposte. In alcun caso potrà essere ritornato ai fondatori.

Articolo 27 **Divergenze**

Nel caso di divergenze d'interpretazione degli statuti, il testo francese fa fede.

Articolo 28 **Entrata in vigore**

1. I presenti statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale ordinaria del 12 novembre 2016 e sono immediatamente applicabili all'associazione e ai suoi membri.
2. Sostituiscono gli statuti adottati dall'Assemblea generale ordinaria del 27 ottobre 2001.

Jeunesses Musicales Suisse

Pierre-François Coen

Presidente



3 gennaio 2017